

ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO TARI

Art. 1 - FINALITÀ E VALIDITÀ

Il presente regolamento nel quadro delle misure urgenti promosse a supporto del sistema economico territoriale di fronte agli effetti della crisi economica causata dall'emergenza COVID-19 per effetto della chiusura parziale o totale di determinate categorie di esercizi commerciali al dettaglio disposta a livello nazionale e/o regionale al fine del contenimento del contagio, definisce i criteri per riconoscere agevolazioni tributarie in ambito TARI a favore delle attività economiche;

il presente regolamento ha validità solo per l'anno 2020

ART . 2 AGEVOLAZIONI COVID

Alle utenze non domestiche vengono riconosciute in sede di bollettazione, anche d'ufficio, le seguenti agevolazioni TARI, ovvero riduzioni, se coesistono le seguenti condizioni:

- Utenze non domestiche dichiarate ed attive alla data del 1 marzo 2020 nella banca dati dell'ufficio tributi del comune;
- Utenze non domestiche chiuse parzialmente o totalmente per effetto dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri causati dall'emergenza COVID-19;

Tali agevolazioni vengono cumulate a quelle previste dal regolamento TARI e si applicano sull'importo al netto dell'addizionale provinciale sui rifiuti;

Tale riduzione non riduce l'imponibile dell'addizionale provinciale sui rifiuti.

Ulteriore agevolazione TARI, ovvero esenzione, viene riconosciuta per la maggiore superficie esterna operativa anche di suolo pubblico occupata per garantire il distanziamento sociale da parte degli esercizi commerciali ricompresi nelle categorie TARI dei ristoranti, pizzerie, trattorie, osterie, pub, bar, caffè e pasticceria;

Riduzioni della TARI potranno essere riconosciute anche ai posteggi mercatali

La Giunta comunale individua delle modalità applicative del presente e di riparto del fondo stanziato a bilancio.

Art. 3 TERMINI

Il fondo di cui all'articolo precedente non può comportare aggravii delle tariffe per le altre utenze TARI;

il riconoscimento delle agevolazioni di cui al punto precedente è da intendersi comprensivo della minore riduzione di rifiuti prodotta per il mancato esercizio dell'attività disposta a livello nazionale e/o regionale;

L'eventuale conguaglio delle tariffe derivante dall'approvazione del piano economico finanziario con il metodo MTR, non potrà comportare maggiori oneri a carico dell'ente